

**Esito di richiesta di Nulla Osta**

(art.6,13 e 11, L.394/91)

N° 205	OGGETTO: AMPLIAMENTO FABBRICATO ESISTENTE CON REALIZZAZIONE LOCALI AD USO ABITAZIONE E AL SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA – RICHIEDENTE: GEOM. LUIGI ALTIERI PER DI GIOVAMBATTISTA BENEDETTO
Del 02/09/2020	PR. 275/20 (EX PR. 144/19)

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le Direttive "Uccelli" 2009/147/CE e "Habitat" 92/43/CEE;

Visto il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;

Vista la DGR Umbria n° 5 del 08/01/2009;

Vista la D.G.R. Umbria del 20/02/2013 n. 123;

Vista la convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento della valutazione di incidenza;

Visto lo Statuto del Parco;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Viste le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

Visto inoltre il provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 81 del 25/06/2019 trasmesso con nota prot. 4137 del 25/06/2019;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIARE IL NULLA OSTA

Al Geom. Luigi Altieri, per conto del sig. Di Giovambattista Benedetto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per gli interventi di ampliamento di un edificio esistente situato nel territorio comunale di Norcia in loc. Case Sparse (foglio 93 partt. 202 – 809), come da documentazione presentata, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dagli altri Enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo NullaOsta.

Il Direttore f.f.

(Dott.ssa. Maria Laura Talamè)



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

(art.6,13 e 11, L.394/91)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: AMPLIAMENTO FABBRICATO ESISTENTE CON REALIZZAZIONE LOCALI AD USO ABITAZIONE E AL SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA – RICHIEDENTE: GEOM. LUIGI ALTIERI PER DI GIOVAMBATTISTA BENEDETTO
PR. 275/20 (EX PR. 144/19)

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto, è stato emesso il provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 81 del 25.06.2019 trasmesso con nota prot. 4137 del 25.06.2019, esaminata l'istanza di valutazione di incidenza presentata dal geom. Luigi Altieri per conto del Sig. Di Giovambattista Benedetto, pervenuta in data 27.05.2019 prot. 3408;
- tale richiesta era relativa ad alcuni interventi da eseguire un edificio esistente, situato a Norcia in loc. Case Sparse, identificata catastalmente al foglio 93 part. 202, 809;
- tali interventi, nello specifico, riguardano l'ampliamento dell'edificio esistente, realizzando un piano seminterrato ad uso rimessa attrezzi agricoli e un piano terra in parte al servizio dell'azienda agricola e in parte ad uso abitazione aventi superficie di mq 183 ciascuno, e verranno completamente inglobati nell'edificio esistente;
- con nota prot. 6199 del 12.08.2020 il geom. Altieri aveva presentato la richiesta di Nulla Osta in quanto il citato provvedimento emesso dall'Ente Parco non era sufficiente per il completamento della pratica, precisando che rispetto al progetto originario "gli elaborati grafici non hanno subito variazioni ad eccezione dello sporto di gronda laterale che viene ridotto secondo le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza in fase di approvazione del progetto";

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona "C" di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-pastorali, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006);
- all'interno della rete natura 2000 (ZSC-ZPS IT5210071 - Monti Sibillini Versante Umbro);

Considerato:

- che le opere previste nella progettazione in questione tenendo conto dell'entità e della localizzazione non sono tali da creare un pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L. 394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06/08/1993);
- che, trattandosi di interventi su un'infrastruttura viaria già esiste, le opere in oggetto appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente e di cui agli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;

Vista la relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale redatta secondo le linee guida di cui alla DGR Regione Umbria n. 5/2009 allegata alla richiesta;

Considerato che sulla base di quanto riportato nella suddetta relazione redatta dal dott. Andrea Sisti, il

progetto non ha incidenza negativa significativa sull'integrità del sito Natura 2000 (non sono interessati habitat di interesse comunitario di cui all'allegato I della Direttiva 92/43/CEE né habitat di specie di cui agli allegati II e IV) e non sembra in contrasto con lo scopo di salvaguardarlo;

Visto:

- lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- la Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 03.02.1990;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- le Direttive "Uccelli" 2009/147/CE e "Habitat" 92/43/CEE;
- il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- la DGR Umbria n° 5 del 08/01/2009;
- la D.G.R. Umbria del 20/02/2013 n. 123;
- le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- il D. lgs. 165/2001
- la convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento della valutazione di incidenza;

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi

SI PROPONE

Di rilasciare al Geom. Luigi Altieri, per conto del sig. Di Giovambattista Benedetto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per gli interventi di ampliamento di un edificio esistente situato nel territorio comunale di Norcia in loc. Case Sparse (foglio 93 partt. 202 – 809), come da documentazione presentata, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dagli altri Enti competenti.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

Il Collaboratore tecnico

Ing. Claudio Ragni

